



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA

LA SEZIONE DICHIARA CHE COSTITUISCONO VIOLAZIONE DI NORME DI FINANZA PUBBLICA ED IRREGOLARITÀ SUSCETTIBILI DI PREGIUDICARE, ANCHE IN PROSPETTIVA, GLI EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARI DELL'ENTE LA NON CORRETTA DETERMINAZIONE DEL FCDE ED IL MANCATO ACCANTONAMENTO A FRONTE DEL RISCHIO DI ESCUSSIONE DELLE GARANZIE CON CONSEGUENTE RIFLESSO SUL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE; LA SCARSA EFFICACIA DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO DELL'EVASIONE E LA SCARSA MOVIMENTAZIONE DEI RESIDUI ,NONCHÉ' LE DIFFICOLTÀ DI CASSA NEGLI ESERCIZI 2016 E 2017; PRESCRIVE CHE L'ENTE TRASMETTA IL PROSPETTO ANALITICO DI DETERMINAZIONE DEL FCDE PER L'ESERCIZIO 2018 ED UN PROSPETTO DI DETTAGLIO RELATIVO AL CALCOLO DEGLI INTERESSI AI FINI DELL'INDEBITAMENTO; PRESCRIVE CHE L'ENTE TRASMETTA DATI AGGIORNATI SULLA SITUAZIONE DI CASSA, DISTINGUENDO CASSA LIBERA E CASSA VINCOLATA; PRESCRIVE CHE L'ENTE ADOTTI OGNI MISURA CORRETTIVA IDONEA A SUPERARE DEFINITIVAMENTE LE CRITICITÀ RILEVATE NELLA PRESENTE DELIBERAZIONE; DISPONE CHE COPIA DELLA PRESENTE PRONUNCIA SIA TRASMESSA, A CURA DELLA SEGRETERIA DELLA SEZIONE, AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE AFFINCHÉ NE DIA COMUNICAZIONE ALL'ORGANO CONSILIARE, AL SINDACO E ALL'ORGANO DI REVISIONE DELL'ENTE. COPIA DELLA DELIBERAZIONE DI PRESA D'ATTO DELLA PRESENTE PRONUNCIA DA PARTE DELL'ENTE DOVRÀ PERVENIRE A QUESTA SEZIONE ENTRO IL TERMINE DI 60 GIORNI PREVISTO DALL'ART.148-BIS DEL TUEL; ENTRO LO STESSO TERMINE DOVRANNO PERVENIRE I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DALL'ENTE IN ESECUZIONE DELLA PRESENTE PRONUNCIA, UNITAMENTE ALLA ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTO ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DISPOSTO DALL'ART. 31 DEL D.LGS. N.33/2013

Deliberazione 20 gennaio, n. 8/2020/SRCLIG



CORTE DEI CONTI



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LIGURIA

composta dai Magistrati

Presidente di Sezione	Fabio Viola	
Consigliere	Alessandro Benigni	
Consigliere	Donato Centrone	
Consigliere	Claudio Guerrini	
Primo referendario	Carmelina Addresso	Relatore
Referendario	Giovanni Dalla Pria	
Referendario	Elisabetta Conte	

a seguito della adunanza pubblica del 19 dicembre 2019 ha adottato la seguente
deliberazione:

VISTA la legge 5 giugno 2003 n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213;

VISTO il regolamento n.14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno

2000 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art.1, co.166, della legge n.266 del 23 dicembre 2005 che prevede l'obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n.6/AUT/2017/INPR del 30 marzo 2017 e n. 16/AUT/2018/INPR del 24 luglio 2018, con le quali sono state approvate le linee guida per la redazione delle relazioni per i rendiconti 2016 e 2017;

VISTA l'ordinanza n. 84/2019 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna adunanza pubblica;

UDITO il Magistrato relatore, dott.ssa Carmelina Adesso;

UDITI, per il comune di Sori (GE) il Sindaco, dott. Mario Reffo, il Segretario comunale, dott. Domenico Finocchietti, il Responsabile dei Servizi economico-finanziari, dott. Laura Simonetti;

FATTO

A seguito dell'esame delle relazioni dell'Organo di revisione del comune di Sori (GE) previste dall'art.1, co.166, della legge 266/2005 e relative ai rendiconti 2016 e 2017, il Magistrato istruttore chiedeva, con note prot. n. 2195 del 20 marzo 2019, n. 4513 del 5 agosto 2019, n. 5475 del 24 settembre 2019 e n. 6723 del 29 novembre 2019, indirizzate al Sindaco ed all'Organo di revisione, ulteriori dati ed informazioni. A riscontro delle richieste inoltrate, pervenivano a questa Sezione le seguenti note di risposta: nota acquisita agli atti con prot. n. 4610 del 16 agosto 2019, nota prot. n. 11544 dell'8 ottobre 2019 e nota prot. n. 13987 del 6 dicembre 2019, tutte a firma del Responsabile del servizio finanziario. Esaminata la documentazione depositata, il Magistrato istruttore rilevava che non risultavano superate le seguenti criticità: inattendibilità del risultato di

amministrazione per non corretta determinazione del FCDE e mancanza di accantonamenti a fronte del rischio di escussione delle garanzie prestate, scarsa lotta all'evasione e scarsa movimentazione dei residui, difficoltà di cassa.

Il Presidente di Sezione procedeva, quindi, con ordinanza n. 84/2019, a convocare il comune di Sori per l'odierna adunanza pubblica ed a disporre la trasmissione delle osservazioni del Magistrato istruttore relative alle criticità rilevate in sede istruttoria. Copia dell'ordinanza n. 84/2019 e delle osservazioni del Magistrato istruttore venivano inviate a mezzo pec al comune interessato in data 11 dicembre 2019 con nota prot. 6900. Con nota prot. n. 14365 del 17 dicembre 2019 venivano trasmesse le memorie a firma del Sindaco e del Responsabile del servizio finanziario.

In adunanza sono intervenuti, in rappresentanza dell'ente, il Sindaco, dott. Mario Reffo, il Segretario comunale, dott. Domenico Finocchietti, il Responsabile dei Servizi economico-finanziari, dott. Laura Simonetti.

DIRITTO

Quadro normativo.

L'art.1, co.166, della legge n.266/2005 stabilisce che *“gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”*.

L'art.148-bis del d.lgs. 267/2000 (inserito dall'art.3 del D.L. 174/2012) prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art.1, commi 166 e seguenti, della legge n.266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art.119 della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, della assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano, altresì, che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente. Lo stesso art.148-bis prevede, infine, che l'accertamento, nell'ambito delle verifiche prima indicate, di squilibri economico-

finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta, per gli enti interessati, l'obbligo di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

L'art.6, co.2, del d.lgs. n.149/2011 stabilisce che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive, la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro 30 giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art.244 del d.lgs. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art.141 del d.lgs. 267/2000.

Come sottolineato a più riprese dalla Corte Costituzionale (cfr. sent n.60/2013, n.198/2012, n. 39/2014), il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità- da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie- e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie. A tal fine è fatto obbligo

all'Ente controllato, in caso di accertamento da parte della Sezione di violazioni di norme finalizzata a garantire la regolarità della gestione finanziaria e di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari, di adottare i provvedimenti necessari per l'eliminazione e per il ripristino degli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Per tali ragioni, l'art.3 del d.l. 174/2012 (inserendo l'art.148-bis nel d.lgs. 267/2000), ha sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e ha determinato il passaggio da un modello di controllo, di carattere meramente "collaborativo", privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo cogente, dotato di efficacia inibitoria (il citato art.148-bis prevede la preclusione della attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria) e idoneo a determinare, attraverso un preciso iter procedimentale, il dissesto dell'ente (art.6 del d.lgs. 149/2011).

La valenza cogente del controllo previsto dall'art 148 bis Tuel (e rafforzato dalla previsione dell'art 6 d. lgs. 149/2011) si inserisce in maniera coerente- in rapporto da mezzo a fine- nel quadro delineato dall'art 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012 n. 1, che, all'art 97 comma 1 Cost., impone a tutte le pubbliche amministrazioni di garantire l'equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico, in linea con l'ordinamento dell'Unione europea.

Considerato, inoltre, che, anche dopo l'entrata in vigore della citata normativa, risulta tuttora in vigore l'art.7, co.7, della legge n.131/2003, qualora le irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione delle misure previste dall'art.148-bis del d.lgs. 267/2000 o l'avvio del procedimento di c.d. "dissesto guidato", la natura anche collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà. Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più

gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

Premesso quanto sopra, l'istruttoria condotta in relazione ai rendiconti 2016 e 2017 del comune di Sori, come di seguito esposto, ha evidenziato la presenza di alcune criticità rilevanti ai sensi dell'art.148-bis del d.lgs. 267/2000.

1. Risultato di amministrazione ed accantonamenti a FCDE e fondo rischi.

L'evoluzione del risultato di amministrazione nel triennio 2016-2018 desta alcune perplessità sotto il profilo dell'attendibilità.

In particolare, nel corso dell'istruttoria è emerso un sottodimensionamento del FCDE, in considerazione delle difficoltà di riscossione dei crediti tributari (cfr. *infra* paragrafo n.2). La parte accantonata, inoltre, non comprende alcun importo a fronte del rischio di escussione delle garanzie fideiussorie rilasciate dal Comune.

Le risposte fornite in sede istruttoria, a causa dell'eccessiva sintesi e genericità, non hanno consentito le necessarie verifiche.

La parte disponibile è pari a zero sia nel 2016 che nel 2017, mentre è in miglioramento nel 2018, essendo positiva per l'importo di euro 19.862,50. Il risultato, prima degli accantonamenti e dei vincoli, è pari a euro 238.724,65 nel 2016, euro 165.576,21 nel 2017 ed euro 235.398,62 nel 2018. L'andamento del risultato di amministrazione nel triennio è riprodotto nella tabella che segue:

	2016	2017	2018
Risultato di amministrazione (A)	238.724,65	165.576,21	235.398,62
<i>composizione del risultato di amministrazione:</i>			
Parte accantonata (B)	129.599,70	84.915,29	184.134,44
Parte vincolata (C)	93.098,26	80.660,92	2.521,60
Parte destinata agli investimenti (D)	16.026,69	-	28.880,08
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	-	-	19.862,50

Come più sopra ricordato, costituiscono fattori di potenziale squilibrio la non corretta determinazione del FCDE e l'assenza di accantonamenti per rischio escussione delle garanzie.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stato pari, nel 2016, a euro 109.891,01, nel 2017 a euro 50.018,20 e nel 2018 a euro 166.334,62. Si evince, dalle relazioni- questionario 2016 e 2017, che il fondo è stato calcolato, nel biennio indicato, con il metodo semplificato, mentre nel 2018 il medesimo è stato calcolato con il metodo ordinario.

Al fine di verificare la congruità degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità, è stato richiesto, con riferimento al 2016 e 2017, il prospetto dettagliato, per ogni singola voce, del fondo nonché il calcolo secondo il metodo ordinario.

L'ente non ha ottemperato a quanto richiesto, essendo stati forniti esclusivamente i prospetti di sintesi aggregati per titolo, con la precisazione che si tratta di risultanze di elaborazione dell'applicativo gestionale, non sufficienti per la verifica della congruità del fondo stesso.

Con nota istruttoria del 29 novembre 2019 è stato chiesto nuovamente *“un prospetto dettagliato, per ogni singola voce, dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità”*. L'ente ha fornito un prospetto di calcolo non sufficientemente dettagliato per verificarne la correttezza, da cui emerge un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità 2017 di euro 91.035,48, non coincidente con quello indicato nel prospetto del risultato di amministrazione 2017 (banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP) e riportato nella relazione del revisore che è, invece, pari ad euro 50.018,20.

Non sono state chiarite le ragioni della discrasia sopra indicata.

Un accantonamento al FCDE 2017 pari ad euro 91.035,48, anziché ad euro 50.018,20, avrebbe determinato l'emergere di un disavanzo di amministrazione nell'esercizio di riferimento. Infatti, il FCDE, che configura un fondo rischi obbligatorio, si traduce in un *“accantonamento che riduce la parte disponibile (Riga E) del risultato di amministrazione (art. 187 TUEL), con un duplice effetto: 1) diminuire la spesa autorizzabile nell'esercizio successivo tramite la quantificazione dell'avanzo/disavanzo di Riga E da applicare nel successivo bilancio di previsione; 2)*

creare una riserva in grado di rendere neutro, in futuro, l'eventuale stralcio di residui attivi inesigibili in senso economico” (Sezione controllo Campania , delibera n. 196/PAR/2019).

Sul piano della corretta determinazione del FCDE, è emersa la presenza di un residuo attivo relativo alla tassa rifiuti 2008 verso Tributi Italia S.p.a. (in amministrazione straordinaria) in relazione al quale l'ente non ha effettuato alcun accantonamento nel 2017, mentre nel 2018 ha accantonato l'importo di euro 45.865,75.

Analogamente a quanto sopra osservato con riferimento al FCDE, la mancanza dell'accantonamento per il residuo attivo ha consentito di chiudere l'esercizio 2017 con un risultato di amministrazione pari a zero, anziché in disavanzo.

Sia nell'esercizio 2016 che nell'esercizio 2017 non risulta, inoltre, stanziato alcun importo a fronte del rischio concreto di escussione di garanzie prestate (art. 167 c.3 TUEL).

Il Comune di Sori, in particolare, ha rilasciato le seguenti garanzie fideiussorie:

- “Concessione di fidejussione solidale a favore dell'Istituto per il credito sportivo e nell'interesse di Rari Nantes -Sori” - Delibera di CC n.15/2006 e n. 8/2011 (rinegoziazione) - Mutuo 27747: capitale € 1.420.000 ed importo residuo 933.277,03;
- “Concessione di fidejussione solidale a favore dell'Istituto per il credito sportivo e nell'interesse di Rari Nantes -Sori” - Delibera di CC n. 4/2008 e n.9/2011 (rinegoziazione) - Mutuo 30033: capitale € 350.000 ed importo residuo 235.941,88;
- “Concessione fidejussione solidale a favore dell'Istituto per il credito sportivo e nell'interesse del Gruppo sportivo Sori - Associazione sportiva dilettantistica - Delibera di CC n. 26/2006 - capitale € 280.000 ed importo residuo € 117.264,42.

Le prime due fideiussioni sopra indicate sono al centro di una vicenda penale (procedimento penale RGPM n. 8649/16).

Dalla documentazione in atti (cfr., in particolare, comunicazioni ICS/Comune di Sori prot. n. 807/01 del 2.03.2017 e n. 1188/01 del 29.03.2017), risulta una situazione di sofferenza con riferimento a tutte e tre le posizioni sopra indicate,

sicché appare concreto il rischio di escussione delle garanzie che, peraltro, devono essere adempiute dal garante a semplice richiesta del creditore, senza possibilità di opporre le riserve, le eccezioni e le contestazioni spettanti al mutuatario.

Con nota istruttoria del 29 novembre 2019 si sono chiesti “*con riferimento a tutte e tre le garanzie fideiussorie prestate, l’indicazione del debito residuo, distinguendo tra capitale, interessi corrispettivi ed interessi moratori*”. L’ente non ha risposto puntualmente a quanto richiesto, inviando alcuni documenti denominati “*ipotesi di piano di ammortamento*” e “*piano di ammortamento provvisorio*” (allegato c alla risposta del 6 dicembre 2019) ed indicando l’ammontare degli interessi corrisposti sulle singole posizioni di mutuo (interessi pari ad euro 774.559,74 sul mutuo di euro 1.420.000,00; interessi pari ad euro 224.347,12 sul mutuo di euro 350.000,00; interessi pari ad euro 122.716,65 ed interessi moratori pari ad euro 3.014,16 sul mutuo di euro 280.000,00).

A seguito di ulteriore approfondimento istruttorio, il Comune di Sori, con nota prot. n. 14365 del 17 dicembre 2019, ha fornito i dati relativi alle posizioni debitorie aggiornati alla data del 30.11.2019:

- Mutuo Rari Nantes n. 27747 dell’importo iniziale di euro 1.420.000,00: capitale residuo euro 747.431,61, interessi corrisposti euro 577.258,60, saldo tra interessi di mora e contributo quota interessi: euro 41.190,09 (corrisposti);
- Mutuo Rari Nantes n. 30033 dell’importo iniziale di euro 350.000,00: capitale residuo euro 124.704,97, interessi corrisposti 168.569,83, saldo tra interessi di mora e contributo quota interessi: euro - 335,65 (detratti);
- Mutuo GSD Sori Calcio dell’importo iniziale di euro 280.000,00: capitale residui euro 117.264,42, interessi corrisposti euro 105.497,42, interessi moratori non indicati.

L’ente ha precisato di aver stanziato nell’esercizio 2019 complessivi euro 225.000,00 a fondo rischi escussione (allegato 4/2 al d lgs 118/2011 punto 5.5).

Anche in tale ipotesi, al pari di quanto osservato in relazione al FCDE, il differimento dell’accantonamento ha consentito all’ente di chiudere gli esercizi 2016 e 2017 con un risultato di amministrazione positivo.

Con riferimento ai rapporti del Comune di Sori con la società Rari Nantes, concessionaria della costruzione e gestione della piscina comunale, si osserva che, oltre alla negoziazione delle garanzie personale sopra indicate, l'ente, con delibera n. 28/2011, ha incrementato il contributo annuale previsto a suo carico dall'art 4 della concessione, portandolo da euro 33.569,00 ad euro 80.000,00. Tale variazione è stata effettuata a seguito di richiesta della società Rari Nantes che, con nota prot. n. 72/2010, segnalava uno squilibrio della gestione dovuto all'assunzione a suo carico anche delle utenze relative all'energia elettrica.

Quanto sopra lascia trasparire una traslazione dei costi di gestione dal concessionario al concedente. Già sotto la vigenza del previgente codice dei contratti (d. lgs. 163/2006), nell'ambito della quale si collocano temporalmente sia la delibera di aumento del contributo che le rinegoziazioni dei mutui garantiti dalle fideiussioni, la giurisprudenza contabile aveva sottolineato che, in presenza di un'operazione di partenariato pubblico-privato, l'ente deve accuratamente valutare il piano di ammortamento proposto dall'operatore privato nonché operare un'attenta analisi dei rischi a carico delle parti contrattuali *"atteso che affinché l'operazione di partenariato pubblico privato possa essere considerata off balance secondo la decisione Eurostat, rispetto ai tre rischi classificati da Eurostat di costruzione, di domanda e di disponibilità, almeno due - normalmente quelli di costruzione e di domanda negli interventi relativi alla realizzazione di opere pubbliche - devono pienamente sussistere in modo sostanziale e non solo formale a carico del privato"* (Sezione regionale di controllo Puglia, delibera n. 161/PAR/2013).

Infine, con nota istruttoria del 29 novembre 2019 si è chiesta la riconciliazione tra l'importo 'quota interessi su garanzie' e 'interessi', esercizio 2017, indicati alla Sezione II - Indebitamento e finanza pubblica - Tabella dimostrativa del limite di indebitamento del questionario 2017 (euro 168.419,67) e l'importo indicato in risposta alla nota istruttoria prot. n. 2195 del 20/03/2019 (euro 174.109,84). L'ente ha riferito che la differenza è dovuta ad *"una diversa valutazione degli interessi legati alle garanzie prestate che per quanto non vengono corrisposte dall'ente, rientrano nel calcolo dell'indebitamento"*. A fronte della

richiesta di ulteriori chiarimenti, il responsabile dei servizi finanziari ha riferito che la discrasia è dovuta ad un errore materiale.

Il Collegio prende atto di quanto riferito, precisa, tuttavia, che l'ente dovrà trasmettere, in sede di comunicazione delle misure correttive, il corretto calcolo degli interessi, procedendo alla riconciliazione degli importi sopra indicati.

L'ente dovrà, altresì, trasmettere, entro il medesimo termine, il dettaglio del calcolo a FCDE esercizio 2018.

2. Recupero dell'evasione tributaria e riscossione dei residui.

In sede istruttoria sono stati richiesti dati aggiornati relativi all'attività di recupero dell'evasione tributaria.

La risposta dell'ente è stata generica, in quanto non sono stati indicati i dati comprovanti i risultati raggiunti e gli effetti delle eventuali azioni intraprese sul miglioramento degli equilibri dell'ente.

Dalla relazione del revisore al rendiconto 2017 emerge una scarsa lotta all'evasione con riferimento ad ICI/IMU (percentuale di riscossioni su accertamenti del 32,52%) e TARSU/TIA/TASI (percentuale di riscossioni su accertamenti del 4,80%).

I dati forniti in merito alla riscossione in conto residui rivelano una percentuale di incasso di circa il 63% per TARSU, TIA e TARI e di solo il 13% in relazione ai proventi derivanti dalla gestione dei beni. L'esame dell'elenco dei residui attivi al 31 dicembre 2018 ha consentito di individuare poste che potrebbero connettersi a difficoltà e ritardi nei pagamenti.

L'ente ha fornito, in risposta alla nota istruttoria prot n..6723 del 29 novembre 2019, i seguenti dati:

AVVISI/INGIUNZIONI		Emessi	Incassati
TARSU 2012 (ingiunzioni di pagamento) ¹	notifiche effettuate 2018-2019	37.988,37	7.177,98
TARES 2013 (avvisi di accertamento)	notifiche effettuate 2018-2019	47.900,00	22.959,25
TARI 2014 (avvisi di accertamento)	notifiche 2019 in corso	43.272,00	1.746,13
TARI 2015 (avvisi di accertamento)	notifiche 2019	41.313,00	13.199,00
TARI 2016 (avvisi di accertamento)	notifiche 2019	37.284,00	8.652,00
TARI 2017 (avvisi di accertamento)	notifiche 2019	52.085,00	5.314,00

TARI 2018 (avvisi di accertamento)	notifiche 2019	42.216,00	915,00
TARSU 2012, TARES 2013, TARI 2014, TARI 2015, TARI 2016, TARI 2017 (ingiunzioni di pagamento)	in corso di notifica	51.764,31	3.489,61
ICI periodi pregressi ²	notifiche 2017	50.965,25	31.167,68
IMU 2012 (ingiunzioni di pagamento) ³	notifiche 2019	33.339,08	15.942,43
IMU 2013 (avvisi di accertamento)	notificati entro 31.12.2018	202.456,14	91.924,60

¹ per 9 posizioni avviato pignoramento

² per 5 posizioni avviato pignoramento

³ entro il 31/12/2017 erano stati emessi e notificati euro 159.015. Per le posizioni non saldate nei termini emessi euro 33.339,08 ingiunzioni e per 7 posizioni avviato pignoramento

I dati forniti confermano le difficoltà di riscossione.

Quanto al residuo attivo relativo a tassa rifiuti 2008 avente ad oggetto il credito di euro 108.609,90 vantato verso Tributi Italia S.p.a.- (in amministrazione straordinaria), come precisato al paragrafo precedente, il Comune ha proceduto all'accantonamento a FCDE solo nell'esercizio 2018.

3. Situazione di cassa.

Il Comune di Sori presenta nell'esercizio 2016 e 2017 una situazione di criticità finanziaria, non essendo in grado di restituire, a fine 2016, la quota vincolata utilizzata per entrate correnti pari a euro 262.195,58 e, a fine 2017, parte dell'anticipazione di tesoreria per l'importo di euro 212.033,9. Nel triennio ha, altresì, fatto ricorso reiteratamente ad anticipazioni di tesoreria, per importi autorizzati compresi tra € 1.130.316,83 e € 1.057.210,51.

Le relazioni del revisore specificano, per entrambi gli esercizi 2016 e 2017, che il ricorso all'anticipazione di cassa è dovuto a residui attivi non incassati relativi alla realizzazione di opere pubbliche a fronte di spese già sostenute. L'ente ha precisato che si tratta di un residuo dell'importo di euro 304.020,48 relativo alle somme per i lavori a seguito dei danni causati dall'incendio della scuola di Sori e che lo stesso è stato incassato in data 17.10.2019.

Nel 2018 la situazione di cassa appare in miglioramento. Il Comune, infatti, restituisce l'anticipazione di tesoreria e, a fine esercizio, il saldo di cassa è pari

a euro 1.012.070,77. Poiché risulta, dalle rilevazioni in SIOPE, un'entrata per "trasferimenti correnti da Ministeri" nel 2018 di euro 1.026.127,99, si sono chiesti chiarimenti in nota istruttoria. L'ente ha riferito che si tratta dei seguenti importi: trasferimento dallo Stato per fondo nazionale per le politiche e i servizi di asilo pari ad euro 989.090,11; minori introiti addizionale IRPEF per euro 12.858,61; entrate da cinque per mille su IRPEF per euro 4.230,68; fondo a favore dei comuni che accolgono i richiedenti protezione internazionale per euro 5.600,00.

I tempi di pagamento, pur in diminuzione, si attestano su valori elevati e sono stati pari a 81,35 giorni medi nel 2016, 102,59 giorni medi nel 2017 e 73,84 giorni medi nel 2018.

I dati di cassa sono riepilogati nel prospetto che segue:

	2016	2017	2018
Fondo di cassa al 31 dicembre	846.790,80	527.018,86	0,00
Riscossioni	6.968.916,17	6.531.835,18	8.336.020,16
Pagamenti	7.288.688,11	7.058.854,03	7.323.949,39
Fondo di cassa al 31 dicembre	527.018,86	0,00	1.012.070,77
Quota vincolata utilizzata per spese correnti non ricostituita al 31 dicembre*	262.195,58	0	0
Anticipazioni non restituite al 31 dicembre*	0	212.033,98	0
Ammontare anticipazione tesoreria concessa*	1.130.316,83	1.057.210,51	1.057.210,51

* dati da relazioni- questionario e relazioni del revisore

In sede istruttoria sono stati chiesti i dati sulla situazione di cassa alla data del 30 novembre 2019. Il comune non ha fornito quanto richiesto.

L'ente dovrà fornire, in sede di trasmissione delle misure correttive, dati aggiornati sulla situazione di cassa.

P Q M

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, con riferimento ai rendiconti 2016 e 2017 del comune di Sori (GE), ai sensi dell'art.148-bis del d.lgs. 267/2000:

- dichiara che costituiscono violazione di norme di finanza pubblica ed irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'Ente la non corretta determinazione del FCDE ed il mancato accantonamento a fronte del rischio di escussione delle garanzie con conseguente riflesso sul risultato di amministrazione; la scarsa efficacia dell'attività di recupero dell'evasione e la scarsa movimentazione dei residui ,nonché' le difficoltà di cassa negli esercizi 2016 e 2017;
- prescrive che l'Ente trasmetta il prospetto analitico di determinazione del FCDE per l'esercizio 2018 ed un prospetto di dettaglio relativo al calcolo degli interessi ai fini dell'indebitamento;
- prescrive che l'Ente trasmetta dati aggiornati sulla situazione di cassa, distinguendo cassa libera e cassa vincolata;
- prescrive che l'Ente adotti ogni misura correttiva idonea a superare definitivamente le criticità rilevate nella presente deliberazione;
- dispone che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio comunale affinché ne dia comunicazione all'Organo consiliare, al Sindaco e all'Organo di revisione dell'Ente.

Copia della deliberazione di presa d'atto della presente pronuncia da parte dell'Ente dovrà pervenire a questa Sezione entro il termine di 60 giorni previsto dall'art.148-bis del Tuel; entro lo stesso termine dovranno pervenire i provvedimenti adottati dall'Ente in esecuzione della presente pronuncia, unitamente alla attestazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di pubblicazione disposto dall'art. 31 del d.lgs. n.33/2013.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 19 dicembre 2019.

Il Magistrato relatore
Carmelina ADDESSO

Il Presidente
Fabio VIOLA

Depositato in segreteria il 20 gennaio 2020

Per il funzionario preposto
(Cinzia Camera)